



SENT. N. 1781/2003

CRON.N. _____

R.G. N. 3308/2002

REP. N. _____

Emessa il: 12.05.2003

Depositata il: _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dott. ANTONIO TOMA

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3308/2002 Ruolo Generale promossa

D A:

A.P., residente in Bologna, via , elettivamente domiciliata in Bologna, via Amendola n° 2 presso lo studio dell'Avv. Renzo Cristiani che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Grazia Castelli (del Foro di Ascoli Piceno) la rappresentano e difendono con delega a margine del ricorso.

OPPONENTE

C O N T R O

PREFETTO DI BOLOGNA

OPPOSTO

OGGETTO: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.P., nat... il a , ivi residente, via F.....
n°, la quale, mediante assistenza tecnica, più precisamente dagli Avv.ti Maria Grazia CASTELLI e Renzo CRISTIANI, rispettivamente del Foro di Ascoli Piceno e di Bologna, in data 07.07.2002 depositava alla Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, ricorso tendente ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza-emessa dalla Prefetto della Provincia di Bologna.

Altresì, chiedeva di condannare la controparte alle spese di causa.

A seguito di tale reclamo, il Giudice, visti gli artt.22 e ss. della Legge 24.11.1981, n° 689, fissava la comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza del 04.12.2002, alle ore 11,00, ed ordinava al Prefetto della Provincia di Bologna di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi alla contestazione e notificazione della violazione.

Ciò premesso,

all'udienza del 04 Dicembre detto, era presente la sola parte opponente. In ordine a due richieste formulate dal difensore dell'opponente, il Giudice, osservato che tali domande, risultavano palesemente ammissibili, egli disponeva la sospensione del provvedimento della Prefettura e, secondariamente, ammetteva la remissione in termini della parte opponente e, pertanto, chiamava in causa la prefettura di Bologna e fissava nuova udienza di comparizione al 14.03.2003.

Secondo il rito, si costituiva la Prefettura di Bologna, la quale mediante articolate argomentazioni, chiedeva, il rigetto dell'opposizione in argomento, in quanto infondata (vds.Prot.395/2000, datato 03.03.2003 e depositato in Cancelleria il 07.03.2003).

Nella stessa udienza, il Giudice, al fine di avere un quadro più completo e chiaro della questione in esame, disponeva l'audizione di un funzionario-delegato della Prefettura e fissava la causa al 12.05.2003. A quest'ultima seduta, era presente la parte opponente, mentre

nessuno comparve per la parte opposta.

A questo punto, il Giudice rinunciava all'acquisizione di ulteriori mezzi di prova, in quanto non rilevanti, ai fini del decidere, prescindendo dalla c.d. economia processuale.

Pertanto, visto l'art.321, 1° comma, c.p.c., invitava la parte opponente a precisare le conclusioni e a procedere, nella stessa udienza, alla discussione. A tale richiesta l'Avv. Castelli, che rappresenta la ricorrente, così deduceva:

“ Si riportava a tutte le deduzioni, eccezioni o domande spiegate nei propri scritti difensivi, ribadiva quindi, l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione “de qua”, emessa dal Prefetto di Bologna.”

A questo punto, il Giudice, al fine di redigere il dispositivo di sentenza, invitava il difensore della ricorrente ad allontanarsi momentaneamente dall'aula. Dopo pochi minuti veniva data lettura del contenuto decisorio, alla sola presenza della parte opponente, che qui di seguito si trascrive:

- analizzata con molta attenzione tutta la documentazione allegata in atti;
- osservato che l'opponente ha offerto apprezzabili e idonei elementi di fatto a suo favore;
- rilevato che, nel caso di specie, ricorrono i necessari requisiti per dichiarare NULLA l'ordinanza-ingiunzione n° 395/2002, emessa dal Prefetto di Bologna il 05.03.2002.

Alla stregua delle considerazioni che precedono,

- visto e applicato l'art.23, 11° comma, della Legge 24.11.1981, n° 689,

ACCOGLIE

- l'opposizione proposta dalla predetta A. e, per l'effetto, dichiara NULLA l'ordinanza-ingiunzione, per cui è processo, posto che la stessa non è supportata da elementi obiettivi probatori;
- si devono compensare tra le parti le spese di questo giudizio per la sussistenza di giusti motivi;
- infine, si da atto che viene data lettura del contenuto decisorio, alla sola presenza della parte opponente.

Indi, dopo codesto incumbente il Giudice, atteso che, nel caso “de quo”, non emergono ulteriori argomenti da esaminare, la causa, quindi veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione così come proposta, si appalesa fondata e come tale deve essere accolta per i motivi di cui dettagliatamente e analiticamente vengono sottolineati.

In merito all’opposizione presentata da A. P. contro l’ordinanza-ingiunzione n° 395/2002 emessa dal Prefetto della Provincia di Bologna, il 05.03.2002, il Giudice, alla luce della documentazione allegata in atti e dalle risultanze processuali, accoglie il ricorso proposto.

THEMA DECIDENDUM

A codesta ed incontrovertibile decisione, si perviene per un duplice ordine di considerazioni attinenti al fatto e alla sua regolamentazione giuridica.

Preliminarmente, va evidenziata la circostanza per la quale in data 03.04.2001 veniva contestata alla ricorrente, mediante verbale n° 206243-21 redatto in medesima data dalla Polizia Municipale di Bologna la violazione dell’art.180 C.d.S. (possesso di documenti di circolazione e di guida).

In data 24.09.2001, per converso, le veniva notificato il verbale n° 01/801173-050, poiché l’opponente non aveva ottemperato all’invito impartitole di presentarsi entro 20 giorni presso gli Uffici del Corpo di Polizia Municipale di Bologna o presso qualunque organo di Polizia per fornire informazioni e/o esibire documenti. Di conseguenza, medesima valutazione deve escludersi dall’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Bologna, il 05.03.2002, poiché questa si è fondata su di un verbale che non era stato notificato regolarmente e, quindi, era divenuto privo di effetti squisitamente giuridici.

Secundo loco, preme rilevare che sul verbale n° 01/801173-050 è comparsa erroneamente la data 06.06.2001 come giorno della commissione della violazione al citato art.180 C.d.S. ed, inoltre, il Prefetto della Provincia di Bologna ha emesso il 05.03.2002 ordinanza-ingiunzione n° 395/2002 nei confronti della ricorrente, per cui è processo.

Il terzo luogo, è opportuno segnalare come la Polizia Municipale di Bologna abbia notificato il verbale n° 01/801173-050 in data 29.09.2001 e, quindi, dopo più di 150 giorni dal momento della realizzazione dell'infrazione compiuta il 03.04.2001.

Da codesto angolo di visuale, risulta evidente la circostanza per la quale tale notifica abbia violato il contenuto tassativo previsto dall'art.201 C.d.S. per il quale “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbaledeve, entro 150 giorni, essere notificato all'effettivo trasgressore.”

Pertanto, appare consentito affermare che, a causa di siffatta violazione dell'art.201 C.d.S., la sanzione amministrativa irrogata deve essere estinta per decadenza.

Per completezza motivazionale, occorre mettere in rilievo, che l'odierna decisione sfavorevole nei confronti del Prefetto della Provincia di Bologna, risulta nascente dalla sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto forniti nel corso della breve istruttoria da parte opponente, quali, esaurienti con assoluta franchezza, hanno corroborato e, naturalmente, orientato, questo Giudice a siffatta determinazione.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che l'ordinanza-ingiunzione n° 395/2002 del Prefetto della Provincia di Bologna non sia conforme ai requisiti richiesti dalla vigente normativa, poiché essa è stata emessa nonostante l'avvenuta decadenza del verbale n° 01/801173-050 redatto dalla Polizia Municipale di Bologna.

Pertanto, in base alla documentazione allegata ed alle risultanze processuali, chi scrive, accoglie il ricorso “de quo”.

Considerata la natura della causa, si deve mettere in rilievo come, nella fattispecie, sussistano giusti motivi, desunti dalla lite stessa, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, Dott. A. Toma, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione attivata da A. P. contro il PREFETTO della PROVINCIA di BOLOGNA, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione

disattesa,

ACCOGLIE,

l'opposizione della predetta A. e, per l'effetto,

DICHIARA,

NULLA l'ordinanza-ingiunzione "de qua".

Stimasi equo compensate tra le parti le spese di causa.

La sentenza è esecutiva ope legis ex art.282, c.p.c..

Così deciso in Bologna, il 12.05.2003

Il Cancelliere

.....

Il Giudice di Pace

Dott. Antonio Toma

Depositata in Cancelleria

il